

3) Spetta al giudice nazionale determinare, alla luce, segnatamente, dei principi di parità di trattamento e di neutralità fiscale, e tenendo conto del contenuto delle prestazioni di servizi in questione, nonché delle condizioni del relativo esercizio, se il riconoscimento, quale organismo avente carattere sociale ai fini delle esenzioni previste dall'art. 13, parte A, n. 1, lett. g) e h), della sesta direttiva 77/388, di un organismo privato che persegue fini di lucro e, pertanto, non dispone dello status di «charity» in forza del diritto nazionale ecceda il potere discrezionale conferito da tali disposizioni agli Stati membri ai fini di tale riconoscimento.

(¹) GU C 21 del 24.1.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

26 maggio 2005

**nel procedimento C-536/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo):
António Jorge Lda contro Fazenda Pública (¹)**

(«IVA — Art. 19 della sesta direttiva IVA — Deduzione dell'imposta versata a monte — Attività immobiliare — Beni e servizi utilizzati al tempo stesso per operazioni imponibili e per operazioni esenti — Deduzione prorata»)

(2005/C 182/24)

(Lingua processuale: il portoghese)

Nel procedimento C-536/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) con decisione 26 novembre 2003, pervenuta in cancelleria il 22 dicembre 2003, nella causa tra António Jorge Lda e Fazenda Pública, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. J. Makarczyk, P. Küris e G. Arestis, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 26 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 19 della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme —, si oppone a che sia incluso nel denominatore della frazione che consente il calcolo del prorata di deduzione il valore delle opere in corso effettuate da un soggetto passivo nell'esercizio di un'attività di edilizia civile, allorché questo valore non corrisponde a cessioni di beni o a prestazioni di servizi che egli ha già effettuato o che hanno dato

luogo alla redazione di stati di avanzamento dei lavori e/o a riscossioni di acconti.

(¹) GU C 47 del 21.2.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

7 giugno 2005

**nel procedimento C-543/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Innsbruck):
Christine Dodl, Petra Oberhollenzer contro
Tiroler Gebietskrankenkasse (¹)**

(«Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72 — Prestazioni familiari — Sussidio per l'educazione — Diritto a prestazioni di ugual natura nello Stato membro di occupazione e nello Stato membro di residenza»)

(2005/C 182/25)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento C-543/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell'art. 234 CE, presentata dall'Oberlandesgericht Innsbruck (Austria), con ordinanza 16 dicembre 2003, pervenuta alla Corte il 29 dicembre 2003, nella causa Christine Dodl, Petra Oberhollenzer contro Tiroler Gebietskrankenkasse, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.P. Puissochet, K. Schiemann (relatore), J. Makarczyk, P. Küris, E. Juhász, U. Löhms, E. Levits e A. O. Caoimh, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 7 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Una persona possiede la qualità di «lavoratore» ai sensi del regolamento del Consiglio (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386, quando è assicurata, sia pure contro un solo rischio, in forza di un'assicurazione obbligatoria o facoltativa, presso un regime previdenziale generale o speciale, menzionato all'art. 1, lett. a), del medesimo regolamento, e ciò indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro. Spetta al giudice nazionale procedere agli accertamenti necessari per determinare se, durante i periodi per i quali sono stati richiesti i sussidi di cui trattasi, le ricorrenti nella causa principale erano affiliate ad un regime previdenziale austriaco e rientravano, perciò, fra i «lavoratori subordinati» di cui al detto art. 1, lett. a).